

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00195-2017

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 08/02/2017 al 23/02/2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

DEL 31 gennaio 2017

Ministero della Pubblica Amministrazione
COSIMO RISPOLI

OGGETTO: Regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni fiscali ex decreto legge 193/2016. Approvazione.

L'anno Duemiladiciassette Addì Trentuno
Del mese di Gennaio Alle ore 20,00 nella sala Consiliare Casa del Cittadino
a seguito di invito diramato dal Presidente in date 23 e 24.1.2017 n. 1899 e 2120
si è riunito il Consiglio Comunale In seduta Pubblica
di Seconda convocazione
Presiede la seduta il Sig. Giordano Gianluca
in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Ing. Cosimo Ferraioli

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19 e assenti, sebbene invitati, n. 5 Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Amarante Rita	NO	No	Lanzione Ivan	SI
2	Ariaudo Giuseppe	SI	14	Lato Eugenio	SI
3	D'Ambrosio Claudio	NO	15	Manzo Carla	SI
4	D'Ambrosio Giancarlo Palmiro	SI	16	Mainardi Antonio	SI
5	D'Aniello Maria	SI	17	Mauri Pasquale	SI
6	D'Antuono Luigi	SI	18	Mercurio Gaetano	SI
7	D'Auria Domenico	SI	19	Milo Alberto	SI
8	Falcone Roberto	SI	20	Pauciulo Alfredo	SI
9	Fattoruso Carmela	NO	21	Pepe Maddalena	NO
10	Fasano Vincenzo	NO	22	Russo Annamaria	SI
11	Ferrara Vincenzo	SI	23	Sorrentino Giacomo	SI
12	Giordano Gianluca	SI	24	Sorrentino Massimiliano	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Amarante Rita

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:
Pescino -D'Ambrosio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale Dott. Domenico Gelormini
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta, mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento dell'Assessore Pescino il quale illustra la proposta di deliberazione della Responsabile U.O.C. Entrate, n. 2 del 17 gennaio 2017, riguardante il regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016, allegata al presente atto; prosegue spiegando che il decreto legge 193/2016 ha previsto la definizione agevolata di tutti i ruoli affidati alla riscossione di Equitalia dal 200 al 2016 e ha dato la possibilità ai Comuni di procedere nello stesso senso, riscuotendo i debiti per tributi locali con decurtazione delle sanzioni da applicarsi per inadempimento mentre per i debiti derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada l'agevolazione si applica limitatamente agli interessi;

Ascoltato l'intervento del consigliere Mauri il quale dichiara, anche nome del suo gruppo, di essere favorevole a questo Regolamento;

Ascoltato l'intervento del consigliere Giancarlo Palmiro il quale preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento, approvando l'iniziativa del governo che ha introdotto questa agevolazione e si compiace che anche il Comune di Angri abbia predisposto lo strumento per la sua attuazione;

Ascoltato l'intervento del consigliere Pauciulo il quale fa notare che la responsabile delle Entrate ha apportato una rettifica al Regolamento e precisamente all'articolo 7 ove sono state, per mero errore materiale, indicate delle date sbagliate e vi è anche una nota agli atti;

Ascoltato l'intervento del consigliere Lato il quale chiede che venga data ampi pubblicità al provvedimento che si sta per approvare;

Ascoltato l'intervento del consigliere Sorrentino Giacomo il quale chiede all'assessore Pescino delucidazioni circa la rateizzazione e l'antípico;

Ascoltato l'intervento dell'assessore il quale precisa che il numero delle rate è fissato normalmente in cinque ma che il Comune, entro il 30 settembre, può prevedere una rateizzazione diversa;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Milo il quale, per una corretta informazione ai cittadini, precisa che per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada, non si applicano le agevolazioni se c'è un atto coattivo e quindi occorre pagare in un'unica soluzione esclusi gli interessi di mora che, bisogna dirlo, si eliminano solo in alcuni casi; preannuncia il suo voto favorevole;

Ascoltato l'intervento del consigliere D'Auria il quale preannuncia il suo voto favorevole al provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 17.1.2017 riguardante il regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016, allegata al presente atto;

Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con nota in data 24 gennaio 2017 n. 2089, allegata al presente atto;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 20 – assenti 5 (Amarante – D'Ambrosio Claudio – Fattoruso – Fasano – Pepe); voti favorevoli 20;

Ascoltata la proclamazione della votazione per l'immediata eseguibilità dallo stesso esito;

a voti espressi come innanzi,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione della Responsabile U.O.C. Entrate, n. 2 del 17 gennaio 2017, allegata al presente a formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016, ed il relativo Regolamento nel testo allegato al presente atto, con le rettifiche degli errori materiali segnalati nel corso del dibattito, composto da 12 articoli;

Di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.



Prospetto n. 1 del 17-1-2017

Oggetto: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016

IL RESPONSABILE UOC ENTRATE

Premesso che:

- Il D.Lgs 193/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito in L. 225/2016, contiene al suo interno le disposizioni per la cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali";
- l'art. 6 ter del citato provvedimento di conversione L. 225/2016 estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata dei carichi anche delle entrate regionali, provinciali, città metropolitane e dei Comuni, non riscossi a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai Concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 notificate negli anni 2000-2016. La disposizione si limita all'esclusione delle solo sanzioni e demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione;
- la definizione agevolata per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi entro il 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione, occorre darne notizia mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato:

- che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti che pesano notevolmente sul bilancio comunale, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito.

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12 gennaio 2017 è stato dato mandato ai responsabili dell' UOC Entrate e Polizia Locale di predisporre un regolamento per l'accesso alla definizione agevolata delle suddette entrate ai sensi degli artt. 6, 6 bis e 6 ter del d.l. n. 193 del 22.10.2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.


Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 2000;

PROPONE

1. Di aderire alla definizione agevolata per:

- a. Le entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificate dal 01.01.2012 al 31.12.2016;
 - b. Le sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate dal 01.10.2009 al 31.10.2011;
2. Di approvare lo schema di regolamento relativo, allegato alla presente proposta, a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli;
 3. Di dare atto che all'approvazione del presente atto verrà data notizia a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente entro 30 gg. dall'adozione

Il Responsabile U.O.C. Entrate
Dott.ssa Giovannella Melucci





Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni fiscali

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

FAVOREVOLE

Angri

Il Responsabile U.O.C Entrate
Dott.ssa Giovannella Melucci

Il Responsabile U.O.C. Polizia Locale
Dott.ssa Anna Galasso

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole

Angri addì,

Il Responsabile U.O.C
Servizi Finanziari
Dott.ssa Angela Pauciulo

Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile U.O.C. Entrate
Al responsabile U.O.C. Polizia Locale
Al responsabile U.O.C. programmazione e risorse

Verbale n. 2 del 24/01/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 9,30 presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame del regolamento Comunale per la definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni fiscali.

Sono presenti:

- Dr Giuseppe Canzano
- Dr Bartolomeo Ianniciello
- Dr Pasquale Manni

L'organo di revisione

- vista la proposta di deliberazione n. 2 del 17/1/2017 del responsabile U.O.C. Entrate, avente ad oggetto: "approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016;
- esaminato il Regolamento Comunale;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile UOC Entrate e UOC Polizia Locale

esprime

parere favorevole all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle sanzioni applicate alle ingiunzioni ex decreto legge 193/2016.

La riunione termina alle ore 10,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Collegio dei Revisori

dr Giuseppe Canzano

dr Bartolomeo Ianniciello

dr Pasquale Manni



U.O.C. ENTRATE

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Al Segretario Generale
Loro Sedi

**Oggetto: Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle sanzioni applicate alle
ingiunzioni fiscali - Rettifica**

In riferimento all'oggetto, si comunica che per mero errore materiale dovuto ad un'errata indicazione da parte dell'IFEL, all'art. 7 c. 1 del regolamento è stato riportato la data "dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017" in luogo del "01.10.2016 al 31.12.2016" ed al comma 2 del medesimo articolo è stato indicato 31.01.2017 in luogo del 31.12.2016.

Pertanto l'art. 7 deve essere così riscritto:

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, e/o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Il Responsabile U.O.C.

Dr.ssa G. Melucci



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Regolamento Comunale

*Per la Definizione Agevolata delle Sanzioni
Applicate alle Ingiunzioni Fiscali*

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 – Versamenti e Rateizzazione

Art. 5 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 6 – Validità della adesione

Art. 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Per le entrate tributarie comunali non riscosse di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la definizione agevolata si applica esclusivamente alle ingiunzioni notificate dal 01/01/2012 al 31/12/2016.
2. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente let. a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
4. Relativamente alle violazioni al codice della strada non riscosse, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la definizione agevolata si applica esclusivamente alle ingiunzioni notificate dal 01/10/2009 al 31/10/2011.
5. Si applicano le ipotesi di esclusione previste dall'art. 6 comma 10 del D.Lgs 193/2016 così come convertito con Legge 225/16

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore è tenuto:
 - a) Per le violazioni al codice della strada, a formulare istanza al Comando di Polizia Locale entro il **30 aprile 2017**
 - b) Per le entrate tributarie, a presentare istanza, entro il **07 aprile 2017**, al Concessionario e per conoscenza all'Ufficio Entrate.
2. Il Comando di Polizia Locale per le sanzioni amministrative al codice della strada, e il Concessionario per le entrate tributarie, valuteranno l'ammissibilità delle istanze presentate dandone comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.
4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di quindici giorni dall'approvazione del presente Regolamento da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

Articolo 4 – Versamenti e Rateizzazione

1. L'istanza deve contenere il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento da scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) **Rata unica entro il 31 luglio 2017**
 - b) Pagamento dilazionato in **due rate**:
 - 1°Rata entro il 31 luglio 2017
 - 2°Rata entro il 30 novembre 2017
 - c) Pagamento dilazionato in **tre rate**
 - 1°Rata entro il 31 luglio 2017
 - 2°Rata entro il 30 settembre 2017
 - 3°Rata entro il 30 novembre 2017
 - d) Pagamento dilazionato in **quattro rate**:
 - 1°Rata entro il 31 luglio 2017
 - 2°Rata entro il 30 settembre 2017
 - 3°Rata entro il 30 novembre 2017
 - 4°Rata entro il 30 aprile 2018
 - e) Pagamento dilazionato in **cinque rate**:
 - 1°Rata entro il 31 luglio 2017
 - 2°Rata entro il 30 settembre 2017
 - 3°Rata entro il 30 novembre 2017
 - 4°Rata entro il 30 aprile 2018
 - 5°Rata entro il 30 settembre 2018
2. Il costo per il piano di rateizzazione è a carico del richiedente.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento comunale generale sulle entrate, oppure, in mancanza di regolamentazione, il tasso d'interesse legale vigente.
4. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata, delle somme dovute ai fini della definizione agevolata ovvero delle successive rate, determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
6. Nell'istanza il debitore indica oltre il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e/o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
7. Il pagamento deve essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario o bollettino postale sui conti correnti indicati nella comunicazione di accoglimento dell'istanza presentata..

Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, esclusivamente per le violazioni al codice della strada ed il Concessionario esclusivamente per le entrate tributarie comunicano ai debitori l’accoglimento dell’istanza entro **30 giorni** dal ricevimento della stessa, quantificando l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 6 – Validità della adesione

1. L’adesione si considera pienamente conclusa solo a seguito del pagamento dell’intera somma dovuta, anche nel caso di rateizzo.
2. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa.
3. A tal fine nell’istanza di cui all’art. 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, e/o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Articolo 8 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi, i pignoramenti presso terzi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
3. Per le procedure esecutive e cautelari già avviate prima della istanza di agevolazione, il debitore che si avvale di tale istituto è tenuto al pagamento totale a meno della agevolazione dovuta per legge, ai fini della liberatoria del bene.

Articolo 11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune per le violazioni al codice della strada e il Concessionario per le entrate tributarie provvedono alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento, anche in assenza di risposta espressa, entro il trentesimo giorno dal ricevimento della stessa.

Articolo 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione dello stesso in Consiglio Comunale
2. Il Comune di Angri adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gianluca Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico Gelormini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

Dalla Residenza Municipale, li.....

timbro

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)
 Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U. 18.8.00, n.267);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n.267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE